

IMPLICAZIONE DELL'INFALLIBILITÀ NELLE CANONIZZAZIONI DEI SANTI

1. La santità della Chiesa

Nella trattazione di questo tema non possiamo prescindere dalla nota della Chiesa come santa, che proclamiamo nel Credo Niceno-Costantinopolitano: «*Credo sanctam Ecclesiam*». È stata la prima nota attribuita alla Chiesa, in stretto rapporto con lo Spirito Santo¹. La si trova nella formula di congedo della lettera ai Trallensi di Sant'Ignazio di Antiochia, nel *Martyrium Polycarpi*, nel *Pastore* di Erma all'inizio del sec. II e nella Lettera detta degli Apostoli degli anni 160-170. All'inizio del sec. III tale nota è attribuita alla Chiesa nel simbolo battesimale romano, poi nella metà del sec. IV la si ritrova nel simbolo battesimale di Gerusalemme e in quello di S. Epifanio, quindi entra nella formula del Credo Niceno-Costantinopolitano del 381².

La santità della Chiesa ci rinvia a Dio: solo Dio è santo e la Chiesa è santa perché partecipa della santità di Dio, in quanto è in stretto rapporto con la Trinità³. La Chiesa, infatti, è oggetto dell'elezione del Padre; Cristo le è donato per sempre e lo Spirito la abita⁴. La Chiesa ha la sua origine nell'eterno disegno di creazione e di salvezza di Dio, che è na-

¹ Cf. Y.M.-J. CONGAR, *Santa Chiesa*, Brescia 1967, 134.

² Cf. Y.M.-J. CONGAR – P. ROSSANO, «La Chiesa è santa», in J. FEINER – M. LÖHRER, ed. *Mysterium Salutis*, VII, Brescia 1972, 553; M. DE SALIS, «Santità», in G. CALABRESE – P. GOYRET – O.F. PIAZZA, ed. *Dizionario de ecclesiologia*, Roma 2010, 1274.

³ Cf. M. DE SALIS, «Santità» (cf. nt. 2), 1269-1270.

⁴ Cf. M. SEMERARO, *Mistero, comunione e missione*, Bologna 1997, 146.

scosto nel mistero dell'amore trinitario, per cui possiamo parlare di un'*Ecclesia de Trinitate*; essa vive nel tempo nell'amore trinitario che ha trovato la massima espressione e realizzazione nell'incarnazione del Figlio, per cui abbiamo un'*Ecclesia in Trinitate*; è chiamata alla sua piena realizzazione nella partecipazione perfetta all'amore trinitario nella definitività escatologica, per cui possiamo parlare di un'*Ecclesia in Trinitatem*. La Chiesa di Dio in Gesù Cristo, così com'è nel suo essere storico, nella sua essenza è la comunità umana, visibile, dell'amore di Dio comunicato agli uomini dal Figlio nello Spirito Santo, per cui, nella complessità del suo mistero, è veicolo dei beni di salvezza donati da Cristo, strumento efficace che associa alla vita divina della Trinità, alla comunione delle persone divine⁵.

Dio è santo perché trascende tutta la realtà creata per cui il suo comportamento trascende, è diverso, dal comportamento umano: Dio è santo perché è fedele alla sua alleanza, alle sue promesse, malgrado l'infedeltà dell'uomo (Os 11,9)⁶.

Nell'Antico Testamento è santo solo ciò che viene da Dio, gli appartiene, è totalmente riferito a Dio. È santa la sua parola (Sl 105 [104],42; Ger 23,9), la terra (Sap 12,3), il tempio (Sl 5,8; 11 [10],4), Gerusalemme (Sl 2,6; Is 56,7), i sacerdoti (Sl 132,9.16)⁷.

Il popolo di Dio è «una nazione santa» (Es 19,6) perché appartiene a Dio (Dt 7,6s), essendo stato separato dagli altri popoli, quindi consacrato (Dt 14,2; Lv 20,26; Nm 23,9).

⁵ Cf. PAOLO VI, All. alla R. Rota, 8 febr. 1973, *AAS* 65 (1973) 102-103; All. al II Congresso Internazionale di Diritto Canonico, 17 sett. 1973, *Communicationes* 5 (1973) 126-127; J. BOUYER, *La Chiesa di Dio*, Assisi 1971, 304-305.

⁶ Cf. M. DE SALIS, «Santità» (cf. nt. 2), 1270; J.L. MCKENZIE, «Santo», in *Dizionario biblico*, Assisi 1973, 870.

⁷ Cf. Y.M.-J. CONGAR - P. ROSSANO, «La Chiesa è santa» (cf. nt. 2), 554.

Da qui viene il fatto che Israele deve osservare la Legge, per cui il rapporto con Dio non è un rapporto legale, perché a monte c'è il rapporto personale che Dio stesso ha stabilito col popolo. Per questo Israele è santo e la sua santità indica la sua trascendenza rispetto alle altre nazioni con un compito ben specifico da adempiere⁸.

Santità significa anche consacrazione, che, operata da Dio, sottrae la persona o la cosa dall'uso comune e la destina al culto (Es 3,5; Lv 7; Sl 2,6)⁹.

Quanto attribuito nell'Antico Testamento al popolo d'Israele viene attribuito alla Chiesa, nuovo popolo di Dio, ma sulla base dell'evento Cristo e la comunicazione dello Spirito Santo.

Dice *LG* 39:

La Chiesa, il cui mistero è esposto dal sacro Concilio, è agli occhi della fede indefettibilmente santa. Infatti Cristo, Figlio di Dio, il quale col Padre e lo Spirito è proclamato «il solo Santo», amò la Chiesa come sua sposa e diede se stesso per essa, al fine di santificarla (cfr. Ef 5,25-26), l'ha unita a sé come suo corpo e l'ha riempita col dono dello Spirito Santo, per la gloria di Dio. Perciò tutti nella Chiesa, sia che appartengano alla gerarchia, sia che siano retti da essa, sono chiamati alla santità [...]. Orbene, questa santità della Chiesa costantemente si manifesta e si deve manifestare nei frutti della grazia che lo Spirito produce nei fedeli; si esprime in varie forme in ciascuno di quelli che tendono alla carità perfetta nella linea propria di vita ed edificano gli altri.

Cristo è il santo di Dio (Mc 1,24) in quanto la sua nascita è per opera dello Spirito Santo (Lc 1,35) e dallo Spirito è consacrato per il ministero (Lc 3,22). Cristo è all'origine e il centro del nuovo popolo santo consacrato a Dio e, in virtù del battesimo di Spirito Santo, i fedeli e tutto

⁸ Cf. M. DE SALIS, «Santità» (cf. nt. 2), 1270.

⁹ Cf. M. DE SALIS, «Santità» (cf. nt. 2), 1271.

il popolo sono un tempio santo (Ef 2,21; 1Cor 6,19), un sacerdozio santo (1Pt 2,5), una nazione santa (1Pt 2,9). Tutti i membri del nuovo popolo sono chiamati «santi» (1Cor 14,33; 16,1; 2Cor 8,4; 9,1ss; Rm 15,26.33), santi per vocazione (Rm 1,7, 1Cor 1,2) e avranno parte con i santi nell'eredità celeste (At 20,32; Ef 1,18). La Chiesa è santa perché è di Dio, costituita dall'elezione da parte di Dio, dall'alleanza dono di Dio, dalla consacrazione nello Spirito, che l'abita. «Siate santi perché io sono santo» (Lv 11,45; 19,2; 20,26); «siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» (Mt 5,48); «siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro» (Lc 6,36): dall'indicativo di Dio viene il comandamento per i cristiani. La Chiesa è la comunione dei santi, cioè di coloro che sono santificati nel battesimo e cercano di vivere con fedeltà la consacrazione battesimale¹⁰.

Cristo santifica la Chiesa nel dono di sé per farla comparire davanti a sé senza macchia né ruga (Ef 5,25ss). L'incarnazione del Verbo e la purificazione dei peccati nel suo sangue comportano una partecipazione alla natura divina da parte dei fedeli (2Pt 1,4); questo fa sì che la santità della Chiesa non si configuri in base ad una serie di regole morali e culturali da osservare, ma consista nella presenza di Dio tra i battezzati e della presenza di questi a Dio. Questa convivenza è resa possibile dalle «cose sante», cioè da tutti i sacramenti, ma in modo particolare dall'Eucaristia, che garantisce la santità della Chiesa e la presenza del Santo in mezzo a lei. La santificazione che viene da Dio in Cristo per opera dello Spirito richiede l'accoglienza da parte del cristiano, che, appunto, è chiamato a una vita conforme al dono che ha ricevuto¹¹.

Il tendere all'adeguarsi al dono di santità ricevuto da parte di Dio, garantito dalla fedeltà di Dio all'Alleanza, è il compito permanente della Chiesa nella sua totalità e di ogni

¹⁰ Cf. Y.M.-J. CONGAR – P. ROSSANO, «La Chiesa è santa» (cf. nt. 2), 555-557.

¹¹ Cf. M. DE SALIS, «Santità» (cf. nt. 2), 1272-1273.

suo membro¹²; nei santi si rende presente l'equilibrio tra il dono e la fedeltà di Dio da una parte e lo sforzo da parte della persona di rendere la propria vita conforme al dono.

Nella Chiesa, quindi, dobbiamo individuare innanzitutto la santità, che possiamo chiamare oggettiva. La Chiesa in quanto tale e nella sua santità, come già detto, è indefettibile, sia perché sono indefettibili i doni che la santificano sia perché è indefettibile la sua missione santificatrice sia perché in lei sarà sempre presente l'amore di Dio¹³. La santità è data alla Chiesa da ciò che riceve da Dio per essere Chiesa, sacramento universale di salvezza, segno levato tra le nazioni (*LG* 1; 9; 48b; 59; *SC* 26a; *AG* 1a; 5a; *GS* 45a): la sua origine divina, la sua unione con Cristo, il dono dello Spirito Santo, il deposito della fede, i sacramenti, il ministero apostolico e i carismi¹⁴. Queste realtà costituiscono la Chiesa nella sua essenza, quindi sono realtà di per se stesse sante, perché vengono direttamente da Dio. Esse sono strumenti ordinati a generare la santità nella Chiesa, quella che possiamo chiamare santità soggettiva¹⁵. Tutti i membri della Chiesa, oggettivamente santificati nel battesimo, sono chiamati alla santità, nel senso che tutti, sostenuti dalla grazia necessaria, sono chiamati a cercare di vivere la perfezione della carità nello stato di vita a cui sono chiamati (*Mt* 5,48; *LG* 11; 39ss; can. 210)¹⁶.

Dice la Cost. domm. *Lumen Gentium* 40:

I seguaci di Cristo, chiamati da Dio, non a titolo delle loro opere, ma a titolo del suo disegno e della grazia, giustificati

¹² Cf. Y.M.-J. CONGAR – P. ROSSANO, «La Chiesa è santa» (cf. nt. 2), 558.

¹³ Cf. M. DE SALIS, «Santità» (cf. nt. 2), 1275; M. SEMERARO, *Mistero, comunione e missione* (cf. nt. 4), 145.

¹⁴ Cf. M. SEMERARO, *Mistero, comunione e missione* (cf. nt. 4), 561; M. DE SALIS, «Santità» (cf. nt. 2), 1275.

¹⁵ Cf. Y.M.-J. CONGAR – P. ROSSANO, «La Chiesa è santa» (cf. nt. 2), 561.

¹⁶ M. DE SALIS, «Santità» (cf. nt. 2), 1275; M. SEMERARO, *Mistero, comunione e missione* (cf. nt. 4), 146; 150.

in Gesù nostro Signore, nel battesimo della fede sono stati fatti veramente figli di Dio e compartecipi della natura divina, e perciò realmente santi. Essi quindi devono, con l'aiuto di Dio, mantenere e perfezionare con la loro vita la santità che hanno ricevuto.

È dunque evidente per tutti, che tutti coloro che credono nel Cristo di qualsiasi stato o ordine¹⁷, sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità [...] Per raggiungere questa perfezione i fedeli usino le forze ricevute secondo la misura con cui Cristo volle donarle, affinché, seguendo l'esempio di lui e diventati conformi alla sua immagine, in tutto obbedienti alla volontà del Padre, con piena generosità si consacrino alla gloria di Dio e al servizio del prossimo. Così la santità del popolo di Dio crescerà in frutti abbondanti, come è splendidamente dimostrato nella storia della Chiesa dalla vita di tanti santi.

Lo Spirito sostiene sempre la Chiesa a realizzarsi come la Sposa di Cristo, fino al compimento totale, e spinge continuamente alla fedeltà i suoi membri, dato il peccato che ancora alberga in loro. Coloro che dalla Chiesa sono proclamati beati e santi sono coloro che nella loro vita terrena hanno assecondato, nella Chiesa, l'azione dello Spirito, quindi, vinto il peccato in se stessi, hanno raggiunto una fedeltà a Dio in Gesù Cristo sempre più grande e totale, anticipando in un qualche modo e misura ciò che la Chiesa nella sua totalità di salvati in Cristo raggiungerà alla fine dei tempi. I beati e i santi sono coloro che realizzano la Chiesa in verità. La Vergine Maria, la «piena di grazia», come perfetta discepola di Cristo e madre della Chiesa, è la Santa che ha realizzato perfettamente tutto questo¹⁸. La Chiesa lungo i tempi ha sempre e continuamente suscitato, educato e formato innumerevoli santi. La santità di innu-

¹⁷ Cf. *LG* 41 e 42.

¹⁸ Cf. Y.M.-J. CONGAR, *Santa Chiesa* (cf. nt. 1), 136; M. SEMERARO, *Mistero, comunione e missione* (cf. nt. 4), 152.

merevoli uomini e donne rimane uno dei motivi di credibilità e uno degli argomenti apologetici più forti¹⁹.

Essendo la santità la prima nota fondamentale della Chiesa, nonostante il peccato che è nei suoi membri, essa è formata da questi stessi membri che accolgono la purificazione che continuamente viene da Dio tramite i mezzi che la Chiesa offre loro, per cui essi «non si ingannano sulla santità. La riconoscono a prima vista e d'istinto, sono attirati da essa. Ed essa è la prova di se stessa, senza argomentazione critica»²⁰. Nella santità il rapporto col Vangelo e con Dio è diretto, totale e immediatamente evidente²¹.

Tutto questo è fondamento dell'altro articolo di fede contenuto nel Simbolo apostolico, la comunione dei santi («*communio sanctorum*»), definita da Leone XIII nell'Enc. *Mirae caritatis*, nel contesto del rapporto tra Eucaristia e Chiesa, come la mutua comunicazione d'aiuto, di espiazione, di preghiere, di benefici tra i fedeli o trionfanti nella patria celeste o purganti o ancora pellegrinanti qui in terra, riuniti in un'unica città, di cui Cristo è il capo e la carità ne è la forma²². Il *Catechismo della Chiesa Cattolica*, l'intende in un duplice modo. Innanzitutto come comunione nelle cose sante, particolarmente l'Eucaristia, ma anche la fede, i sacramenti, i carismi, la condivisione dei beni materiali e la carità (nn. 949-953). Poi la intende anche come la comunione tra le persone sante, cioè tra la Chiesa celeste e la Chiesa terrestre, che si esprime nell'intercessione dei santi, la comunione con i santi e la comunione con i defunti (nn. 954-959)²³.

La Cost. *Lumen gentium* al n. 50 così si esprime:

Non veneriamo però la memoria degli abitanti del cielo solo per il loro esempio, ma più ancora perché l'unione della

¹⁹ Cf. Y.M.-J. CONGAR – P. ROSSANO, «La Chiesa è santa» (cf. nt. 2), 563.

²⁰ Y.M.-J. CONGAR – P. ROSSANO, «La Chiesa è santa» (cf. nt. 2), 574.

²¹ Cf. Y.M.-J. CONGAR – P. ROSSANO, «La Chiesa è santa» (cf. nt. 2), 575.

²² Cf. DS 3363.

²³ Cf. D. SORRENTINO, «Comunione dei santi», in G. CALABRESE – P. GOYRET – O.F. PIAZZA, ed., *Dizionario de ecclesiologia* (cf. nt. 2), 292-293.

Chiesa nello Spirito sia consolidata dall'esercizio della fraterna carità (cfr. Ef 4,1-6). Poiché, come la cristiana comunione tra i cristiani della terra ci porta più vicino a Cristo, così la comunità con i santi ci congiunge a lui, dal quale, come dalla loro fonte e dal loro capo, promana ogni grazia e la vita dello stesso popolo di Dio. È quindi sommamente giusto che amiamo questi amici e coeredi di Gesù Cristo, che sono anche nostri fratelli e insigni benefattori, e che per essi rendiamo le dovute grazie a Dio, «rivolgiamo loro supplici invocazioni e ricorriamo alle loro preghiere e al loro potente aiuto per impetrare grazie da Dio mediante il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro, il quale solo è il nostro Redentore e Salvatore»²⁴. Infatti ogni nostra vera attestazione di amore fatta ai santi, per sua natura tende e termina a Cristo, che è «la corona di tutti i santi» e per lui a Dio, che è mirabile nei suoi santi e in essi è glorificato.

2. Il magistero della Chiesa

Per individuare con che tipo di magistero la Chiesa si pronuncia nelle canonizzazioni dei santi, dobbiamo brevemente esporre i diversi tipi di magistero e i corrispondenti diversi gradi di adesione ad esso.

2.1 *Natura e soggetti del magistero*

Quando si parla di «magistero» s'intende l'insegnamento autentico, cioè quello esercitato in vari modi con l'assistenza dello Spirito Santo nel nome di Cristo, quindi con la sua autorità, dal Romano Pontefice e dai vescovi, che, allora, sono investiti di una peculiare potestà (DV 7b; 10b)²⁵. Tale insegnamento autoritativo si fonda sul carisma sicuro della verità dato al Romano Pontefice e ai vescovi con la successione apostolica (DV 8b), quindi è stretta-

²⁴ Cf. CONCILIO DI TRENTO, Sess. XXV, *De invocatione, veneratione et reliquis Sanctorum*, in DS 1821.

²⁵ Cf. CONGR. DOTTR. FEDE, Dich. *Mysterium Ecclesiae* (= ME), 24 giu. 1973, n. 2, AAS 65 (1973) 396-408; EV 4/2564-2589.

mente legato da una parte alla missione apostolica ricevuta in pienezza nella consacrazione episcopale (LG 21b; 24a; 28a) e dall'altra al ministero apostolico, cioè quello primaziale del Romano Pontefice in virtù della missione divina, e quello episcopale degli altri vescovi in virtù della comunione gerarchica e della missione canonica.

La potestà di magistero è una potestà gerarchica, nel senso che viene trasmessa, come la potestà di governo ecclesiastico o di giurisdizione, per via gerarchica e non per via sacramentale, data la natura degli atti che con l'esercizio di essa vengono compiuti. Questi non sono atti di immediata santificazione, ai quali è diretto l'esercizio della potestà di santificare, anche se le verità affermate e annunciate sono per la salvezza e la santificazione; e neppure sono atti riguardanti l'organizzazione della comunione ecclesiale nella sua dimensione visibile, ai quali è diretto prevalentemente l'esercizio della potestà di giurisdizione, sebbene si tratti di verità proclamate autoritativamente, alle quali i fedeli debbono aderire²⁶.

²⁶ Giovanni Paolo II, nell'Es. ap. postsinodale *Pastores gregis*, del 16 ott. 2003, nei nn. 8, 9, 43 e 56, rimandando al can. 381 §1, distingue tra il *munus pastorale* ricevuto nella consacrazione episcopale e le potestà necessarie per adempierlo ricevute con l'ufficio (cf. AAS 96 [2004] 825-927; EV 22/665-963). La Congr. per i Vescovi, nel Dir. *Apostolorum successores*, del 22 febr. 2004, al n. 12 chiaramente afferma che, in quanto le funzioni di insegnare e di governare debbono «per la loro stessa natura» essere esercitate nella comunione gerarchica («*natura sua*»: LG 21b), gli atti di governo e di magistero compiuti fuori della comunione gerarchica sono invalidi (Città del Vaticano 2004; EV 22/1575-2159). La ragione di questo è da ricercare nel fatto che, secondo il can. 124 §1, manca un elemento che li costituisce essenzialmente, cioè la comunione gerarchica, in virtù della quale i vescovi ricevono l'ufficio (LG 24b), al quale è annessa la potestà d'insegnare e la potestà ordinaria di governo (can. 131 §1). Sulla vesata questione dell'origine e l'esercizio della potestà di governo e di magistero del Papa e dei Vescovi, cf. G. GHIRLANDA, «*Hierarchica communio*». Significato della formula nella «*Lumen Gentium*», *Analecta Gregoriana* 216, Roma 1980; «De hierarchica communione ut elemento costitutivo officii episcopalis iuxta *Lumen Gentium*»,

Come soggetti della potestà di magistero autentico sono da considerare innanzitutto, per missione divina, il Romano Pontefice, in quanto successore personale di San Pietro e il Collegio Episcopale, in quanto in esso permane il Collegio apostolico. Si tratta di due soggetti inadeguatamente distinti della suprema potestà di magistero su tutta la Chiesa, nel senso che il Collegio comprende sempre il suo capo, il Romano Pontefice, e non può agire senza il suo consenso, mentre il Romano Pontefice può agire personalmente senza il consenso dei vescovi (LG 20a; 22; 25; *Nota Explicativa Praevia* [= NEP] 1; 3; 4; cann. 749 §§1, 2; 752; 331; 333 §1; 336).

I vescovi, in comunione con il capo del Collegio e il Collegio in quanto tale, sia singolarmente sia riuniti nelle Conferenze dei vescovi o nei Concili particolari godono, in virtù dell'ufficio ricevuto con la missione canonica, la potestà di magistero sui fedeli che fanno parte delle Chiese loro affidate (LG 25; can. 753).

Anche i presbiteri, data la loro partecipazione alla missione apostolica (PO 2b; 10a), potrebbero esercitare la po-

Periodica 69 (1980) 31-57; «De natura, origine et exercitio potestatis regiminis iuxta novum Codicem», *Periodica* 74 (1985) 109-164; «Riflessioni sulla "Nota Explicativa Praevia" alla *Lumen Gentium*», *Gregorianum* 69 (1988) 324-331; «Accettazione della legittima elezione e consacrazione episcopale del Romano Pontefice secondo la Cost. Ap. *Universi Dominici Gregis* di Giovanni Paolo II», *Periodica* 86 (1997) 615-656; «Il ius divinum del primato pontificio e il suo esercizio in prospettiva ecumenica», in J.I. ARRIETA, ed., *Ius divinum*, Venezia 2010, 1043-1113; «Il ministero petrino», *La Civiltà Cattolica* 164/1 (2013) 549-563; O. DE BERTOLIS, *Origine ed esercizio della potestà ecclesiastica di governo in San Tommaso*, Tesi Gregoriana. Serie Diritto Canonico 70, Roma 2005; M. SYGUT, *Natura e origine della potestà dei vescovi nel Concilio di Trento e nella dottrina successiva (1545-1869)*, Tesi Gregoriana. Serie Diritto Canonico 30, Roma 1998; F. VISCOME, *Origine ed esercizio della potestà dei vescovi dal Vaticano I al Vaticano II. Contesto teologico-canonico del magistero dei «recenti Pontefici»*. *Nota Explicativa praevia*, Tesi Gregoriana. Serie Diritto Canonico 21, Roma 1997; A. CELEGHIN, *Origine e natura della potestà sacra. Posizioni postconciliari*, Brescia 1987.

testà di magistero se fossero convocati al Concilio Ecumenico (can. 339 §2; cf. can. 223 §1, 1°, 3°, 4° CIC 1917) e, in virtù della missione canonica, fosse loro dato voto deliberativo.

2.2 Oggetto del magistero

Riguardo al *magistero infallibile* si distingue tra oggetto primario e oggetto secondario.

L'*oggetto primario* comprende tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o tramandata, cioè la materia di fede e di morale che costituisce il deposito della fede (can. 750 §1). Quindi si tratta delle verità che sono contenute in tale deposito in modo o formale o virtuale. In *modo formale* lo possono essere o *esplicitamente*, se sono espresse immediatamente dai termini stessi della rivelazione; oppure *implicitamente*, se vengono spiegate dall'esplicito, ma senza aggiungere niente al dato rivelato. In *modo virtuale*, quando si considerano contenute nel deposito della fede, ma in quanto possono essere percepite solo attraverso il confronto dei dati e uno sforzo raziocinante.

Oggetto secondario del magistero infallibile, invece, sono tutte le verità non rivelate, ma *connesse con quelle rivelate*, in quanto necessarie per confermare, spiegare e difendere il deposito della fede, quindi proposte dal magistero in modo definitivo; dirette anch'esse alla salvezza delle anime, il loro carattere definitivo deriva, in ultima analisi, dalla rivelazione stessa²⁷. Fanno parte di questo oggetto secondario anche i principi della legge naturale, quando non sono contenuti nella rivelazione né formalmente né virtualmente per cui

²⁷ J. RATZINGER, «Introduzione», in «*Mysterium Ecclesiae*». *Dichiarazione e commenti*, Roma 1993, 12, come citato in M. MOSCONI, «La santa custodia e la fedele esposizione del deposito della fede (can. 750 §2)», *Quaderni di diritto ecclesiale* 15 (2002) 185; CONGR. DOTTR. FEDE, Istr. *Donum veritatis* (= *DVe*), 24 mag. 1990, *AAS* 82 (1990) 1550-1570; *EV* 12/244-305.

anche le norme morali possono essere infallibilmente insegnate dal magistero. Questo era già insegnato nella Dich. *Mysterium Ecclesiae*, n. 3²⁸, e nell'Istr. *Donum veritatis*, n. 16, ed all'adesione a tali verità si riferiva il secondo comma della *Professio fidei*²⁹, ma nulla si trovava espressamente nel CIC 1983, per cui Giovanni Paolo II, per colmare una *lacuna legis*³⁰, con il M.p. *Ad tuendam fidem* del 18 maggio 1998, n. 4, aggiunse un secondo paragrafo al can. 750:

Firmiter etiam amplectenda ac retinenda sunt omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab Ecclesiae magisterio definitive proponuntur, scilicet quae ad idem fidei depositum sancte custodiendum et fideliter exponendum requiruntur; ideoque doctrinae Ecclesiae catholicae adversatur qui easdem propositiones definitive tenendas recusat.

Apporta anche una modifica al can. 1371, 1° nel modo seguente:

²⁸ «Secondo la dottrina cattolica, l'infallibilità del magistero della Chiesa si estende non solo al deposito della fede, ma anche a tutto ciò che è necessario perché esso possa essere custodito o esposto come si deve». San Tommaso aveva già parlato di oggetto diretto e indiretto del magistero infallibile: «Ad quam (fidem) aliquid pertinet dupliciter [...]: uno modo, directe et principaliter, sicut articuli fidei; alio modo, indirecte et secundario, sicut ea ex quibus sequitur corruptio alicuius articuli». *Summa Theologiae* II/II, q. 11, a. 2 corp.

²⁹ CONGR. DOTTR. FEDE, *Professio Fidei* (= PF), 9 genn. 1989, AAS 81 (1989) 104-106; EV 11/1191-1192.

³⁰ Il Vaticano I aveva sostenuto che l'infallibilità della Chiesa s'estende anche all'oggetto secondario dell'infallibilità, ma senza definirne il contenuto, mentre il CIC 1917 prevedeva nel can. 1324 che si deve aderire non solo al magistero infallibile inerente all'oggetto primario, ma anche a quello secondario. Cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo della Chiesa alla luce dal m.p. Ad Tuendam Fidem: il can. 750 visto attraverso i Concili vaticani*, Tesi Gregoriana. Serie Diritto Canonico 51, Roma 2001, 412; 414-415. Inoltre già Pio IX nel *Syllabus*, alla *Propositio* 22 aveva condannato come errore quanto segue: «Obligatio, qua catholici magistri et scriptores omnino adstringuntur, coartatur in iis tantum quae ab infallibili Ecclesiae iudicio

*Iusta poena puniatur: 1° qui, praeter casum de quo in can. 1364 §1, doctrinam a Romano Pontifice vel a Concilio Oecumenico damnatam docet vel doctrinam, de qua in can. 750 §2 vel in can. 752, pertinaciter respuit, et ab Apostolica Sede vel ab Ordinario admonitus non retractat*³¹.

Tutto il resto che riguarda la fede e i costumi, quindi anche i contenuti materiali della legge naturale, la cui determinazione dipende dall'apporto delle scienze umane, è oggetto del *magistero non infallibile* (DVe 17; PF; DH 14c; AA 24g; GS 76e; can. 747 §2)³².

2.3 Modi di esercizio del magistero

2.1 Magistero infallibile

Due sono i punti di base per la comprensione della funzione magisteriale nella Chiesa: l'indefettibilità e infallibilità della Chiesa stessa definita dal Vaticano I, per cui il magistero infallibile si estende quanto si estende l'infallibilità della Chiesa³³ e il carisma della certezza infallibile della verità da parte dei soggetti del magistero (DV 8b; LG 25c).

veluti fidei dogmata ab omnibus credenda proponuntur» (DS 2922). Questa *Propositio* si basava su quanto affermato dallo stesso Papa nella sua lettera *Tuas libenter* all'arcivescovo di Monaco-Friburgo, del 21 dicembre 1863, nella quale, a completamento di quanto sopra, troviamo: «Namque etiamsi ageretur de illa subiectione, quae fidei divinae actu est praestanda, limitanda tamen non esset ad ea, quae expressis oecumenicorum Conciliorum aut Romanorum Pontificum huiusque Sedis decretis definita sunt, sed ad ea quoque extendenda, quae ordinario totius Ecclesiae per orbem dispersae magisterio tamquam divinitus revelata traduntur ideoque universali et constanti consensu a catholicis theologis ad fidem pertinere definitur» (DS 2879). Cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo*, 438-439.

³¹ AAS 90 (1998) 457-461; EV 17/801-807.

³² Cf. PAOLO VI, Lett. Enc. *Humanae vitae*, 25 lugl. 1968, n. 4, AAS 60 (1968) 481-503; EV 3/587-617.

³³ Cf. CONCILIO VATICANO I, Cost. domm. *Pastor aeternus*, cap. 4, in DS 3074; COD, 816.

Per la speciale assistenza dello Spirito Santo, allora, il magistero infallibile non erra e neppure può errare; nello stesso tempo è guida autoritativa perché l'universalità dei fedeli non si sbaglia nel credere e quindi aderisca indefettibilmente alla fede (*LG* 12a; *ME* 3). Infatti *LG* 12a afferma:

La totalità dei fedeli, avendo l'unzione che viene dal Santo (cfr. 1Gv 2,20 e 27), non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo, quando «dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici» mostra l'universale suo consenso in cose di fede e di morale. E invero, per quel senso della fede, che è suscitato e sorretto dallo Spirito di verità, e sotto la guida del sacro magistero, il quale permette, se gli si obbedisce fedelmente, di ricevere non più una parola umana, ma veramente la parola di Dio (cfr. 1Ts 2,13), il popolo di Dio aderisce indefettibilmente alla fede trasmessa ai santi una volta per tutte (cfr. Gdc 3), con retto giudizio penetra in essa più a fondo e più pienamente l'applica nella vita.

Il magistero infallibile è esercitato in modo straordinario e solenne sia dal Romano Pontefice che dal Collegio Episcopale. Dal Romano Pontefice, quando, come Capo del Collegio dei vescovi, in virtù del suo carisma personale di infallibilità, come Pastore e Dottore supremo di tutti i fedeli, quindi come dottore pubblico, assolvendo la sua missione di confermarli nella fede (Lc 22,32), con atto definitivo, «*ex cathedra*», proclama da tenersi («*tenendum*») una dottrina sulla fede o sui costumi (*LG* 25c; can. 749 §1)³⁴; dal Collegio Episcopale, quando i vescovi riuniti

³⁴ Gérard Philips fa notare che il dire, come fa *LG* 25c, «il Romano Pontefice, Capo del Collegio dei Vescovi», non può avere una portata restrittiva, ma opportunamente sottolinea, come più sotto spiega, che egli, quando insegna, lo fa come persona pubblica e non come persona privata, cioè non come teologo privato, che in tal caso non offrirebbe una decisione pontificia. Cf. *La Chiesa e il suo mistero nel Concilio Vaticano II. Storia, testo, commento della Costituzione Lumen Gentium*, II, Milano 1969, 287-288.

in Concilio Ecumenico come dottori e giudici della fede e dei costumi, dichiarano per tutta la Chiesa una dottrina da tenersi («*tenendam*») definitivamente (LG 25b; cann. 749 §2; 337 §1; dogma definito). Per l'interpretazione retta del can. 749 §§1 e 2 è da tener presente che il can. 749 §1 dello Schema novissimum del 1982 del nuovo Codice è un testo cambiato, in base agli emendamenti chiesti, rispetto alla sua formulazione come can. 58 (59) dello schema del 1980 della *Lex Ecclesiae Fundamental*³⁵, che corrispondeva al testo definitivo che del canone troviamo nel CIC 1983. Sia nel §1 sia nel §2 del can. 749 dello *Schema novissimum*, dopo «*doctrinam de fide vel de moribus*» si aggiungeva «*divinitus revelatam*» e nel §1 «*credendam*». Questo veniva a limitare l'infallibilità solo all'oggetto primario. Il can. 749 §§1 e 2 del CIC 1983, essendo ritornato alla formulazione iniziale che aveva il can. 58 (59) nella *Lex Ecclesiae fundamentalis*, non restringe l'infallibilità solo alla definizione di materia rivelata, che dev'essere creduta (credenda) con fede divina e cattolica, quindi solo all'oggetto primario, ma comprende implicitamente anche le definizioni in materia non rivelata, ma che deve essere tenuta («*tenenda*») definitivamente, quindi anche il secondario³⁶.

È da notare che il cap. 4 della Cost. *Pastor aeternus* del Vaticano I nel definire l'infallibilità del Romano Pontefice così si esprime:

Romanum Pontificem, cum ex cathedra loquitur, id est, cum omnium christianorum pastoris et doctoris munere fungens pro suprema sua Apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit, per assistentiam divinam ipsi in beato Petro promissam, ea infallibilitate pollere, qua divinus Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructam esse voluit; ideoque eiusmodi Romani Pontificis de-

³⁵ Cf. *Communicationes* 13 (1981) 66.

³⁶ Cf. M. MOSCONI, «La santa custodia» (cf. nt. 27), 183-185.

*initiones ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae, irreformabiles esse*³⁷.

Dalla relazione di Mons. Gasser fatta al Concilio e dall'interpretazione prevalente dei teologi dell'epoca si vede che il testo voleva innanzitutto affermare l'equivalenza tra l'infallibilità del Romano Pontefice e quella di tutta la Chiesa, senza pregiudicare la questione dell'estensione dell'infallibilità del Papa anche a verità non rivelate, avendo detto che la dottrina da lui proposta deve essere tenuta («*tenendam*») e non che deve essere creduta («*credendam*»)³⁸.

Il CIC 1917 pur muovendosi sulla fondamentale distinzione tra magistero infallibile in materia rivelata (can. 1323: «*credenda sunt*») e magistero autentico il cui rifiuto non costituisce eresia (can. 1324), tuttavia nel can. 1324, avendo come fonte la conclusione della Cost. *Dei filius* del Vaticano I³⁹, comprende tutto quell'insegnamento magisteriale della Santa Sede, che abbraccia sia il magistero infallibile in materia non proposta come rivelata e il magistero non infallibile; l'opposizione all'uno e all'altro magistero non costituirebbe eresia⁴⁰.

La LG 25c quando dice: «Questa infallibilità, della quale il divino Redentore volle provvedere la sua Chiesa nel de-

³⁷ DS 3074 (sottolineatura nostra).

³⁸ Cf. M. MOSCONI, «La santa custodia» (cf. nt. 27), 180-181; D. SALVATORI, «L'*Ad tuendam fidem* e il can. 750: una novità in Dottrina?», *Periodica* 91 (2002) 445-450; G. PHILIPS, *La Chiesa e il suo mistero* (cf. nt. 34), 287.

³⁹ Cf. DS 3045.

⁴⁰ Cf. M. MOSCONI, «La santa custodia» (cf. nt. 27), 181; D. SALVATORI, «L'*Ad tuendam fidem* e il can. 750» (cf. nt. 38), 455-456; «Il can. 752 e l'*Ad tuendam, fidem*: questioni circa la retta interpretazione», *Periodica* 93 (2004) 226. Il can. 1324 del CIC 1917 così è formulato: «Satis non est haereticam pravitatem devitare, sed oportet illos quoque errores diligenter fugere, qui ad illam plus minusve accedunt; quare omnes debent etiam constitutiones et decreta servare quibus pravae huiusmodi opiniones a Sancta Sede proscriptae et prohibitae sunt». G. PHILIPS, *La Chiesa e il suo mistero* (cf. nt. 34), 289.

finire la dottrina della fede e della morale, si estende tanto quanto il deposito della divina Rivelazione, che deve essere gelosamente custodito e fedelmente esposto», tenendo presente *LG* 22b (cf. p. 395), fa riferimento non solo all'oggetto primario dell'infallibilità, ma anche all'oggetto secondario⁴¹.

Invece, si ha esercizio del magistero infallibile in *modo straordinario*, ma *non solenne*, quando si ha un'azione congiunta dei vescovi sparsi per il mondo, che come tale è indetta o liberamente recepita dal Romano Pontefice così da realizzare un vero atto collegiale (*LG* 22b; cann. 337 §2; 749 §2; dogma definito).

Si ha il *modo ordinario e universale*, quando i vescovi dispersi per il mondo, conservando il legame di comunione fra di loro e il Romano Pontefice, convergono, senza che ci sia una delibera collegiale, in un'unica sentenza da tenersi come definitiva circa una verità che riguarda la fede o i costumi (*LG* 25b; *ME* 3; can. 750 §2)⁴²; tale magistero è di fatto manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del magistero stesso (*DV* 10a; *LG* 25c); questa dottrina può essere confermata o riaffermata dal Romano Pontefice, anche senza ricorrere a una definizione solenne (dogma non definito)⁴³.

L'infallibilità della dottrina insegnata con magistero ordinario universale darebbe particolare «dignità» alla conferma o dichiarazione del Romano Pontefice, per cui c'è chi parla, in questo caso, di magistero ordinario «derivatamente» o «indirettamente» infallibile da parte del Romano Pontefice; comunque in tale caso di per sé non è infallibile

⁴¹ Cf. M. MOSCONI, «La santa custodia» (cf. nt. 27), 183.

⁴² Cf. CONCILIO VATICANO I, Cost. domm. *Dei Filius*, cap. 3, *De fide*, in DS 3011; *Communicationes* 9 (1977) 84-86.

⁴³ Cf. CONGR. DOTTR. FEDE, Nota dottr. *Inde ab ipsis*, 29 giu. 1998, n. 9, *AAS* 90 (1998) 544-551; *EV* 17/1137-1155; B. FERME, «*Ad tuendam fidem*: some reflections», *Periodica* 88 (1999) 599-600; D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 30), 408.

l'atto del Romano Pontefice, in quanto lo è l'atto del magistero ordinario universale di tutti i vescovi e la dichiarazione del Romano Pontefice incide sulla conoscenza della dottrina e non sulla sua infallibilità, ma derivatamente l'atto del Papa sarebbe investito dell'infallibilità della dottrina dichiarata o confermata⁴⁴. Il Romano Pontefice, sebbene non compia un atto di magistero infallibile, non può sbagliarsi nella dichiarazione perché lui stesso fa parte di tale magistero universale che dichiara: una riforma dell'atto del Romano Pontefice da parte di un suo successore, coinvolgerebbe anche la riforma della dottrina dichiarata il che produrrebbe l'assurdo di una contraddizione riguardo alla dottrina stessa universalmente insegnata dichiarata definitiva, quindi irreformabile perché infallibile, e poi non più ritenuta tale⁴⁵.

È il caso della Lett. ap. *Ordinatio sacerdotalis*, con la quale Giovanni Paolo II dichiarava che «la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l'ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta come definitiva da tutti i fedeli»⁴⁶. Tale dichiarazione era confermata dal *Responsum ad dubium* della Congregazione per la Dottrina della Fede, che affermava che la dottrina contenuta nella Lett. ap. *Ordinatio sacerdotalis* è «da considerarsi appartenente al deposito della fede» e che «esige un assenso definitivo poiché, fondata nella parola di Dio scritta e costantemente conservata e applicata nella tradizione della Chiesa fin dall'inizio, è stata proposta infallibilmente dal magistero ordinario e universale»⁴⁷, per cui il

⁴⁴ Cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 30), 421-422; ID., «L'*Ad tuendam fidem* e il can. 750» (cf. nt. 38), 433-434.

⁴⁵ D. SALVATORI, «L'*Ad tuendam fidem* e il can. 750» (cf. nt. 38), 434.

⁴⁶ GIOVANNI PAOLO II, Lett. Ap. *Ordinatio sacerdotalis*, 25 mag. 1994, *AAS* 86 (1994) 545-548; *EV* 14/1340-1348.

⁴⁷ Qui il testo si riferisce a *LG* 25b.

«Sommo Pontefice nell'esercizio del suo ministero di confermare i fratelli (cf. Lc 22,32), ha proposto ("tradidit"⁴⁸) la medesima dottrina con una dichiarazione formale, affermando esplicitamente ciò che si deve tenere sempre, ovunque e da tutti i fedeli, in quanto appartenente al deposito della fede»⁴⁹. Dalla Nota Dottr. *Inde ab ipsis*, n. 11, quest'insegnamento circa l'ordinazione sacerdotale è da comprendersi tra le verità connesse con la rivelazione per connessione logica («*connexionem logicam*»). In questo ambito si può avere un processo di maturazione della comprensione della rivelazione, come è avvenuto, per es., nello sviluppo della comprensione nella dottrina riguardante l'infallibilità del Romano Pontefice prima della definizione dommatica del Vaticano I⁵⁰.

Le pronunce infallibili del magistero sono irreformabili per se stesse, per la loro stessa natura, nel senso che non hanno bisogno dell'approvazione di altro organo diverso da quello che le ha pronunciate, in quanto esse, essendo pronunciate da persone pubbliche insignite del carisma dell'infallibilità della stessa Chiesa, sono assolutamente veridiche, e tali sono credute, perché di esse si fa garante lo Spirito Santo⁵¹.

Infine, s'intende *infallibilmente definita* solo la dottrina che consti manifestamente tale (can. 749 §3), per cui, se c'è dubbio sul tipo di definizione, la presunzione è per la non infallibilità.

⁴⁸ Il termine latino è più forte della traduzione italiana.

⁴⁹ CONGR. DOTTR. FEDE, *Responsum ad dubium*, 28 ott. 1995, AAS 87 (1995) 1114; EV 14/3271; Cf. anche B. FERME, «*Ad tuendam fidem: some reflections*» (cf. nt. 43), 596; 603.

⁵⁰ Cf. B. FERME, «*Ad tuendam fidem: some reflections*» (cf. nt. 43), 596-597.

⁵¹ Cf. G. PHILIPS, *La Chiesa e il suo mistero* (cf. nt. 34), 288-291.

2.3.2 Magistero non infallibile

Il *magistero non infallibile ordinario autentico* è la via usuale per enunciare le verità riguardanti la fede o i costumi in modo *non definitivo* (LG 25a; cann. 752; 753). Esso non può essere separato dal magistero infallibile, in quanto è sempre connesso con le verità di fede; tuttavia, in quanto magistero non infallibile e non definitivo, anche se proposto come certo, al contrario di quello definitivo, potrebbe essere riformato. Riguardo a questioni sulle quali il Romano Pontefice e i vescovi non ritengono di poter intervenire con un grado tale di certezza da impegnare la loro autorità in modo pieno con una sentenza definitiva e infallibile, ma sempre in virtù dell'assistenza dello Spirito Santo e del carisma certo della verità (DV 8b; DVe 17), pronunciano una sentenza che in quel momento è ritenuta vera e certa per il bene di tutta la Chiesa e per condurre i fedeli ad una sempre maggiore coerenza di fede e purezza di costumi. Tuttavia, cambiando la situazione, può darsi che tale pronuncia non definitiva, pur se stimata valida per il passato, non sia più tale e quindi venga cambiata. In questo senso si può parlare di errore del magistero; il più delle volte, tuttavia, si tratta semplicemente di evoluzione di esso.

Il magistero non infallibile è esercitato dal Romano Pontefice e dal Collegio dei vescovi per tutta la Chiesa (LG 25a; can. 752) e dai vescovi, in comunione gerarchica col Capo del Collegio e con il Collegio stesso, sia singolarmente sia riuniti nelle Conferenze dei vescovi o nei Concili particolari, in quanto, anche se non godono dell'infallibilità, sono autentici maestri e dottori per i fedeli affidati alla loro cura (LG 25a; can. 753)⁵²; dal Sinodo dei vescovi sia nel prestare aiuto col suo consiglio

⁵² Cf. GIOVANNI PAOLO II, M.p. *Apostolos suos*, 1 sett. 1998, AAS 90 (1998) 642-658; EV 17/808-850.

al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi sia specialmente se il Romano Pontefice gli ha conferito potestà deliberativa (LG 23c; CD 5; cann. 342; 334; 342).

2.4 *Adesione al magistero*

Destinatari dell'annuncio del Vangelo da parte della Chiesa, quindi dell'esercizio del *munus* di insegnare, sono tutti gli uomini, perché tutti sono chiamati alla salvezza. Per quello che riguarda il magistero autentico si deve però dire che, anche se le dottrine da esso affermate, in quanto vere, valgono evidentemente per tutti gli uomini, tuttavia obbligati ad aderire a tali verità sono solo i battezzati cattolici.

È innanzitutto da premettere che l'atto di fede o di adesione in qualsiasi grado, al magistero di qualsiasi tipo, implica sempre un atto dell'intelletto e della volontà da parte dell'uomo.

2.4.1 *Magistro infallibile*

In modo generale *de fide divina* sono da credere quelle verità rivelate da Dio come da credere e che di per se stesse si impongono all'intelletto e alla volontà per la stessa autorità di Dio, senza che ci sia alcun intervento del magistero.

In modo specifico *de fide divina et catholica* sono da credere tutte quelle verità che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata, cioè nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa (oggetto primario) e che nello stesso tempo sono proposte come rivelate dal *magistero infallibile* sia straordinario solenne sia ordinario e universale (dogmi; can. 750 §1). Quindi per quello che riguarda il *magistero infallibile* c'è l'obbligo dell'*ossequio* o *assenso di fede teologale* («*fidei obsequium*»: LG 25b; «*assensus fidei theolocalis*»: DVe 23; can. 752), come atto di adesione a Dio stesso, con il pieno ossequio dell'intelletto e della vo-

lontà («*plenum revelanti Deo intellectus et voluntatis obsequium*»: DV 5; ME 4) a lui che rivela, in quanto nel Romano Pontefice o nel Collegio dei vescovi si riconosce il carisma certo della verità e l'autorità stessa di Cristo (DV 8b)⁵³. Le verità appartenenti all'oggetto primario del magistero infallibile sono *de fide credenda*⁵⁴. Secondo la *Professio fidei*⁵⁵ dell'1 marzo 1989 tali verità debbono essere tenute nel seguente modo:

Firma fide quoque credo ea omnia quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive sollemni iudicio sive ordinario et universali magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur.

Con *assenso fermo e definitivo* («*firmiter et definitive assentiri*»)⁵⁶ debbono essere fermamente accettate e ritenute («*firmiter amplexendae et retinendae sunt*»: DVe 23; can. 750 §2) tutte quelle dottrine attinenti alla fede o alla morale, che sono necessarie per custodire ed esporre fedelmente il deposito della fede, sebbene non siano proposte dal magistero della Chiesa come formalmente rivelate (oggetto secondario), ma sono infallibilmente insegnate dal magistero ordinario e universale della Chiesa come sentenza da tenersi definitivamente («*sententia definitive tenenda*») (LG 25b)⁵⁷. Le verità appartenenti all'oggetto secondario del magistero infallibile sono *de fide tenenda*⁵⁸. Secondo la *Professio fidei* a tali verità si deve aderire così:

⁵³ Cf. CONGR. DOTTR. FEDE, *Professio Fidei* (cf. nt. 29), 105; EV 17/1130-1133; Nota dottr. *Inde ab ipsis* (cf. nt. 43), n. 5.

⁵⁴ Cf. CONGR. DOTTR. FEDE, Nota dottr. *Inde ab ipsis* (cf. nt. 43), n. 8.

⁵⁵ AAS (1989) 104-106.

⁵⁶ Cf. CONGR. DOTTR. FEDE, Nota dottr. *Inde ab ipsis* (cf. nt. 43), n. 6.

⁵⁷ Cf. CONGR. DOTTR. FEDE, Nota dottr. *Inde ab ipsis* (cf. nt. 43), n. 6.

⁵⁸ Cf. CONGR. DOTTR. FEDE, Nota dottr. *Inde ab ipsis* (cf. nt. 43), n. 8. Tradizionalmente nella dottrina teologica si parlava di verità da credere *de fide ecclesiastica*. Cf. D. SALVATORI, «Il can. 752 e l'*Ad tuendam fidem*: questioni circa la retta interpretazione», *Periodica* 93 (2004) 224-225.

Firmiter etiam amplector ac retineo omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab eadem definitive ponuntur.

È da dire che da uno studio approfondito degli Atti del Concilio risulta che nella Cost. domm. *Lumen gentium* 25b (inizio) si è usata l'espressione «*fidei obsequio*» e non «*fidei divinae obsequio*» per comprendere in tale espressione sia l'oggetto primario che secondario del magistero infallibile, distinguendo così l'assenso dovuto all'oggetto secondario sia da quello dovuto all'oggetto primario («*fidei divinae obsequio*») sia a quello dovuto al magistero non infallibile («*religiosum voluntatis et intellectus obsequium*», «*religiosum animi obsequium*»)⁵⁹. Se, allora, leggiamo il can. 752 alla luce della *Lumen gentium* 25b dobbiamo ritenere che esso si riferisce non solo all'assenso da dare alle verità di cui al can. 750 §1, ma anche quelle di cui al can. 750 §2, usando la locuzione «*assensus fidei*» e non «*assensus divinae fidei*». Il canone è così formulato:

*Non quidem fidei assensus, religiosum tamen intellectus et voluntatis obsequium praestandum est doctrinae, quam sive Summus Pontifex sive Collegium Episcoporum de fide vel de moribus enuntiant, cum magisterium authenticum exercent, etsi definitivo actu eandem proclamare non intendant christifideles ergo devitare curent quae cum eadem non congruant*⁶⁰.

2.4.2 Magistero non infallibile

Riguardo al *magistero non infallibile* del Romano Pontefice e dei vescovi come Collegio o come singoli o riuniti nelle Conferenze dei vescovi o nei Concili particolari o nel

⁵⁹ Cf. D. SALVATORI, «Il can. 752 e l'*Ad tuendam fidem*» (cf. nt. 58), 228-231.

⁶⁰ Per un approfondimento sul can. 752, vedi D. SALVATORI, «Il can. 752 e l'*Ad tuendam fidem*» (cf. nt. 58).

Sinodo dei vescovi, invece, il fedele è tenuto al *religioso ossequio* della volontà e dell'intelletto o dell'animo («*religiosum voluntatis et intellectus obsequium*», «*religiosum animi obsequium*»), ma non nel grado dell'assenso di fede teologale o dell'assenso definitivo (LG 25a; cann. 752; 753; DVe 24). Tale *ossequio* non è solo un atto formale esterno, ma esige un *atto religioso interno*, in quanto consiste nella docilità della mente e della volontà all'insegnamento del magistero e quindi nell'adeguamento della propria mente ad esso, che trova la sua motivazione non nella competenza scientifica del Romano Pontefice o dei vescovi, ma nella loro competenza religiosa per la missione ricevuta da Cristo (ME 2)⁶¹. Così se vi fosse difficoltà ad aderire alla dottrina proposta dal magistero la motivazione di fede informa sia l'intelletto che la volontà, in quanto da una parte l'intelletto già informato dalla fede riconosce il carisma certo della verità e l'assistenza dello Spirito nel Romano Pontefice e nei vescovi, e dall'altra la volontà spinge l'intelletto ad aderire alla dottrina proposta in concreto dal magistero. È evidente che per determinare quali siano la mente e la volontà dell'autorità che ha proposto la dottrina a cui si deve aderire, si deve tener conto della diversa natura dei documenti, della frequenza con cui tale dottrina è stata proposta, e del tenore delle espressioni verbali (LG 25a; DVe 24): è differente il valore dell'insegnamento di un Concilio, di un'enciclica, di un discorso di circostanza fatto dal Romano Pontefice ad un gruppo qualificato, oppure del tutto occasionale.

2.4.3 Conseguenze penali

Da tutto questo scaturiscono vari altri obblighi dei fedeli con conseguenze anche penali.

⁶¹ Cf. PAOLO VI, Lett. Enc. *Humanae vitae*, 25 lugl. 1969, n. 28, 501; EV 3/614.

Innanzitutto i fedeli, per assolvere l'obbligo dell'*assenso di fede* teologale, sono tenuti ad evitare qualsiasi dottrina contraria alle verità che sono da credere per fede divina e cattolica (can. 750 §1). Chi, infatti, battezzato nella Chiesa cattolica, ostinatamente nega o dubita di qualcuna di queste verità, cade nell'*eresia*; chi invece ripudia totalmente la fede cristiana cade nell'*apostasia* (can. 751) e incorre nella scomunica *latae sententiae* (can. 1364 §1), tenuto conto del can. 1330.

Chi, invece, rifiuta le proposizioni da tenersi definitivamente, si oppone alla dottrina della Chiesa cattolica (can. 750 §2), ma non può essere considerato eretico, per cui, secondo il can. 1371, 1°, modificato dal M.p. *Ad tuendam fidem*, n. 4, sarà punito con una giusta pena perché si trova in grave errore e può indurre in errore. Riportiamo di nuovo il testo modificato del can. 1371, 1°:

Iusta poena puniatur: 1° qui, praeter casum de quo in can. 1364 §1, doctrinam a Romano Pontifice vel a Concilio Oecumenico damnatam docet vel doctrinam, de qua in can. 750 §2 vel in can. 752, pertinaciter respuit, et ab Apostolica Sede vel ab Ordinario admonitus non retractat.

La Nota dottrinale *Inde ab ipsis* illustrativa del M.p. *Ad tuendam fidem*, al n. 6, afferma che chi negasse una dottrina definitivamente affermata dal magistero ordinario universale «assumerebbe una posizione di rifiuto di verità della dottrina cattolica e pertanto non sarebbe in piena comunione con la Chiesa cattolica». Non sembra molto accurato ciò che la Nota afferma, infatti in questo modo si potrebbe ritenere che equipari la posizione dell'eretico o dell'apostata, che nega la dottrina a cui si riferisce il can. 750 §1, e quella derivante dalla negazione della dottrina a cui si riferisce il §2 dello stesso canone. Infatti, innanzitutto è da dire che in virtù del battesimo si rimane sempre in uno stato di comunione basico o minimo con la Chiesa cattolica, anche se si fosse commesso il delitto di eresia o

di apostasia, ma certamente la negazione di una verità divinamente rivelata, quindi costitutiva della fede, o la negazione della fede cristiana in quanto tale, pone in una situazione estrema la persona, toccando l'essenza della sua appartenenza alla Chiesa, quindi in modo molto grave la sua piena comunione con essa (cf. can. 205; *LG* 14b), per cui è colpita da scomunica *l.s.* (can. 1364 §1). La stessa cosa non accade nel caso di negazione di una verità connessa con la rivelazione e che è affermata per meglio conservare e spiegare ciò che è rivelato. Per cui è da dire che è vero che anche chi va contro le verità di cui al can. 750 §2 non è in piena comunione con la Chiesa cattolica, ma non nello stesso grado di chi commette eresia o scisma⁶².

Inoltre i fedeli, per assolvere l'obbligo del *religioso ossequio* verso il magistero non infallibile, debbono procurare di evitare tutto ciò che non concorda con le affermazioni di esso (can. 752). Così chi, oltre al caso di eresia o apostasia, insegna una dottrina condannata dal Romano Pontefice o dal Concilio Ecumenico, oppure respinge pertinacemente la dottrina proposta dal magistero non infallibile, ed ammonito dalla Sede Apostolica o dall'ordinario non ritratta, è passibile di una giusta pena (can. 1371, 1°).

Infine tutti i fedeli sono obbligati ad osservare le costituzioni e i decreti che l'autorità legittima della Chiesa propone per esporre una dottrina e per proscrivere opinioni erranee; in modo speciale l'obbligo vale per i documenti del Romano Pontefice e del Collegio Episcopale, ma esso si estende in vario grado anche a quelli emanati dalle Congregazioni della Curia Romana e dai vescovi sia come singoli sia riuniti nella Conferenza dei vescovi o in un Concilio particolare (can. 754). Valore specifico assumono

⁶² Cf. D. SALVATORI, «L'*Ad tuendam fidem* e il can. 750» (cf. nt. 38), 436-437; B. FERME, «*Ad tuendam fidem*: some reflections» (cf. nt. 43), 593-595; M. MOSCONI, «La santa custodia» (cf. nt. 27), 194-196.

i documenti delle Congregazioni della Curia Romana, le quali adempiono il loro compito nel nome e con l'autorità del Romano Pontefice (CD 9a), in quanto strumento di governo di questi, così che esercitano in modo vicario la potestà ricevuta⁶³. Tra le Congregazioni, evidentemente, assume sul piano dottrinale peculiare autorità la Congregazione per la Dottrina della Fede, che ha il compito di promuovere e tutelare la dottrina sulla fede e i costumi. In virtù della sua competenza propria, i documenti approvati espressamente dal Romano Pontefice esprimono la partecipazione di questa Congregazione al magistero ordinario del Successore di Pietro e quindi richiedono la stessa adesione dovuta a quest'ultimo (DVe 18).

3. La canonizzazione dei santi

Giovanni Paolo II nell'introduzione della Cost. ap. *Divinus perfectionis magister* del 25 gennaio 1983⁶⁴ ricordava che la Chiesa fin dai suoi inizi ha venerato insieme con la beata Vergine Maria e i santi Angeli, gli Apostoli e i martiri e ne ha implorato l'intercessione; inoltre che ben presto si sono aggiunti sia coloro che hanno imitato più da vicino la verginità e povertà di Cristo sia coloro che per il singolare esercizio delle virtù cristiane e per i carismi divini ricevuti sono stati raccomandati alla devozione e all'imitazione dei fedeli. Riprendendo quanto già detto dalla Cost. domm. *Lumen Gentium* 50b, la Costituzione rileva che

Considerando la vita di quelli che hanno fedelmente seguito Cristo, per una tale insolita ragione siamo incitati a ricercare la Città futura e ci è insegnata una via sicurissima attraverso la quale, tra le vicende del mondo, possiamo arrivare alla perfetta unione con Cristo o, per dir meglio, alla santità, secondo lo stato e la condizione propria di ciascuno.

⁶³ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Pastor bonus*, 23 giu. 1988, nn. 7 e 8, AAS 80 (1988) 849-851; EV 11/807-811.

⁶⁴ Cf. AAS 75 (1983) pars I, 349-355; EV 8/545-568.

Per questo

La Sede Apostolica, accogliendo i segni e la voce del suo Signore col massimo timore e docilità, da tempi immemorabili, per il gravoso compito affidatole di insegnare, santificare e reggere il Popolo di Dio, offre all'imitazione dei fedeli, alla venerazione e all'invocazione gli uomini e le donne insigni per lo splendore della carità e di tutte le altre virtù evangeliche e dopo aver condotto i debiti accertamenti, dichiara con un solenne atto di canonizzazione che essi sono Santi o Sante.

Lungo la storia praticamente fu quasi unanime la sentenza sia dei teologi sia dei canonisti che nella canonizzazione dei santi sia implicata l'infallibilità pontificia; negli ultimi tempi si è riproposta la questione, in quanto alcuni negano tale infallibilità⁶⁵. Cerchiamo di dare una risposta in base al can. 750 §§1 e 2.

La formula impiegata dal Papa per una canonizzazione è la seguente:

*Ad honorem Sanctæ et Individuæ Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicæ et vitæ christianæ incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatione præhabita et divina ope sæpius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum consilio, Beatos N.N. Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo adscribimus, statuantes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti*⁶⁶.

⁶⁵ Per uno sguardo storico sulle varie opinioni sulla questione, cf. BENEDETTO XIV, *La beatificazione dei servi di Dio e la canonizzazione dei beati*, Città del Vaticano 2011, 114-187. Il libro fu pubblicato nel 1750 (il pontificato di Benedetto XIV fu dal 1740 al 1758). Cf. anche B. GHERARDINI, «Canonizzazione e infallibilità», *Divinitas. Nova series* 46/2 (2003) 212-213.

⁶⁶ Cf. V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei santi*, Città del Vaticano 2011, 92. Tale formula è usata fin dal 1° novembre 1658 (cf. *ibid.*).

L'atto con cui dal Papa un beato è dichiarato e definito santo («*decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo adscribimus*»), viene compiuto per autorità di Gesù Cristo, degli Apostoli Pietro e Paolo e sua propria. In questo modo il Papa impegna la sua autorità primaziale, usando una formula («*decernimus et definimus*») che è simile a quella usata per le affermazioni dommatiche solenni da parte di Pio IX (Immacolata Concezione) e da Pio XII (Assunzione di Maria Vergine in cielo)⁶⁷. Tale formula riguarda le verità di fede divina e cattolica, quelle contenute nella parola di Dio scritta o tramandata, cioè nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate dal magistero infallibile della Chiesa (can. 750 §1); magistero al quale, come abbiamo già visto, si deve aderire con un assenso di fede divina teologale come atto di adesione a Dio che rivela, con pieno assenso dell'intelletto e della volontà, in quanto nel Romano Pontefice e nel Collegio dei Vescovi si riconosce il carisma certo della verità e l'autorità stessa di Cristo (cf. can. 752; DV 5; 8b; ME 4; DV 23; PF)⁶⁸. Chi, allora, ostinatamente va contro tale magistero cade in eresia o apostasia (can. 751) ed incorre nella scomunica *latae sententiae* (can. 1364 §1).

La canonizzazione è definita come «l'atto con cui il supremo magistero dichiara in forma definitiva e solenne che un cristiano cattolico è attualmente nella gloria eterna, intercede per noi presso il Signore e deve essere pubblicamente venerato da tutta la Chiesa»⁶⁹. Infatti, la formula della canonizzazione non dice direttamente che si deve credere che un tale è santo, ma dichiara che un tale è santo,

⁶⁷ Cf. V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei santi* (cf. nt. 66), 92.

⁶⁸ Cf. CONGR. DOTTR. FEDE, Nota dottr. *Inde ab ipsis* (cf. nt. 43), n. 5.

⁶⁹ P. MOLINARI, «Canonizzazione dei santi», in C. CORRAL SALVADOR – V. DE PAOLIS – G. GHIRLANDA, ed., *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Cinisello Balsamo 1993, 108.

senza dire niente riguardo all'assenso che si deve dare⁷⁰.

La Nota dottr. *Inde ab ipsis* nel n. 11, in relazione al secondo comma della *Professio fidei*, riporta la proclamazione dei santi alle verità connesse con la rivelazione per necessità storica, che sono da tenersi in modo definitivo, ma che non potranno essere considerate divinamente rivelate. Il secondo comma della *Professio fidei*, come abbiamo visto, dice:

Firmiter etiam amplector ac retineo omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab eadem definitive proponuntur.

Mentre questo testo non fa un riferimento esplicito al carattere non rivelato della dottrina proposta, l'Istr. *Donum veritatis*, al n. 23, così si esprime:

*Cum idem proponit definitive veritates respicientes fidem et mores, quae etiam si non pertinent proprie ad revelationem, stricte et intime ei conectuntur, ipsae firmiter amplectendae et retinendae sunt*⁷¹.

La cosa è maggiormente esplicitata nel can. 750 §2, che, ricordiamo, è così formulato:

⁷⁰ Cf. V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei santi* (cf. nt. 66), 92-93.

⁷¹ Il *Catechismo della Chiesa Cattolica*, al n. 88, afferma: «Il magistero della Chiesa si avvale in pienezza dell'autorità che gli viene da Cristo quando definisce qualche dogma, cioè quanto, in una forma che obbliga il popolo cristiano a un'irrevocabile adesione di fede, propone verità contenute nella rivelazione divina, oppure verità che a quelle sono necessariamente collegate». Come si può notare non parla di adesione «*de fide divina et catholica*», che riguarda solo le verità dell'oggetto primario dell'infallibilità, quindi del can. 750 §1, ma semplicemente di adesione di fede, non escludendo così anche quelle dell'oggetto secondario, cioè del can. 750 §2 («*de fide ecclesiastica*», secondo la terminologia tradizionale). È da notare anche che il termine «dogma» viene riferito ad ambedue le verità. Cf. M. MOSCONI, «La santa custodia» (cf. nt. 27), 186-187. Tradizionalmente, infatti, si fa la distinzione tra «dogma definito» e «dogma non definito».

Firmiter etiam amplectenda ac retinenda sunt omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab Ecclesiae magisterio definitive proponuntur; scilicet quae ad idem fidei depositum sancte custodiendum et fideliter exponendum requiruntur; ideoque doctrinae Ecclesiae catholicae adversatur qui easdem propositiones definitive tenendas recusat.

Richiamo anche che, secondo il can. 1371, modificato anch'esso dal M.p. *Ad tuendam fidem*, chi respinge pertinacemente la dottrina di cui al can. 750 §2 dev'essere punito con una giusta pena, quindi non necessariamente con la scomunica.

È interessante rilevare che la bolla di canonizzazione di Ulrico del 993 di Giovanni XV comprendeva un anatema, che è interpretato come la minaccia di una sanzione giuridica per coloro che non si conformano alla bolla. Con la bolla di Gregorio XI per la canonizzazione di Elzeario, fatta poi da Urbano V il 5 gennaio 1371, non appare più l'anatema, ma la formula di «indignazione» di Dio e degli Apostoli Pietro e Paolo nei confronti di chi va pubblicamente contro la bolla. Questa formula si ritrova in tutte le canonizzazioni fino a Giovanni XXIII, che nelle canonizzazioni di Giovanni de Ribera (12 giugno 1960), di Martino de Porres (6 maggio 1962) e di Antonio Maria Pucci (9 dicembre 1962) usa un'altra formula, quella dell'intimazione di «giuste punizioni». Anche questa stessa formula viene a mancare del tutto nelle canonizzazioni successive e attualmente si dice semplicemente che quanto stabilito nella Bolla risulti stabilmente valido, senza disposizioni in senso contrario⁷².

⁷² Cf. V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei santi* (cf. nt. 66), 93-95. Benedetto XIV così si esprime: «E così per mettere fine a una questione così importante; se non eretico, chiamiamo tuttavia temerario, portatore di scandalo a tutta la Chiesa, ingiurioso verso i santi, favorevole agli eretici che negano l'autorità della Chiesa nella canonizzazione dei santi, incline all'eresia e pronto ad aprire la via agli infedeli per dileggiare i fedeli, assertore di proposizione erronea e

Abbiamo detto che propriamente oggetto del magistero è la dottrina della fede e dei costumi, sia che si tratti di magistero straordinario e solenne o di magistero ordinario universale definitivo o di magistero ordinario non definitivo. Quindi, rientrano nel magistero infallibile le verità relative alla rivelazione per connessione logica o storica, che sono da tenersi in modo definitivo, anche se le seconde non potranno essere dichiarate come divinamente rivelate.

La differenza tra le verità che sono in connessione con la rivelazione per necessità logica («*necessitudine logica cum Revelatione conexas*») e quelle che lo sono per connessione storica («*necessitudine historica cum Revelatione conexas*»), consiste nel fatto che le prime debbono essere affermate altrimenti non potrebbe essere fedelmente custodito ed esposto il deposito della fede, come nel caso della dottrina sull'ordinazione sacerdotale da riservarsi agli uomini, inoltre per uno sviluppo dommatico potrebbero essere anche proclamate come verità di fede divina e cattolica, come è stato, per es. per la proclamazione del dogma del primato del Romano Pontefice⁷³. Risulta così chiaro perché tali dottrine siano definitive ed infallibili⁷⁴. Inoltre si tratta immediatamente di dottrine, quindi, in quanto tali, oggetto del magistero.

Le seconde, invece, connesse per necessità storica, non possono essere proposte come rivelate perché aggiungono

soggetto a gravissime pene chi osasse affermare che il Pontefice abbia errato in questa o quella canonizzazione, e che questo o quel santo da lui canonizzato non sia da venerare con il culto di dulia; come ammettono anche coloro che insegnano che non sia di fede che il Papa sia infallibile nella canonizzazione dei santi, né sia di fede che questo o quel canonizzato sia santo». *La beatificazione* (cf. nt. 65), 186. Benedetto XIV, sebbene, come risulta nella sua opera fosse sostenitore dell'infallibilità delle canonizzazioni, tuttavia, pur nel suo giudizio severo su coloro che tengono la sentenza contraria, non li considera eretici.

⁷³ Cf. CONGR. DOTTR. FEDE, Nota dottr. *Inde ab ipsis* (cf. nt. 43), n. 6.

⁷⁴ Cf. CONGR. DOTTR. FEDE, Nota dottr. *Inde ab ipsis* (cf. nt. 43), n. 11.

al dato di fede elementi non rivelati, pur essendo, proprio per la loro connessione con la rivelazione, affermate in modo definitivo, come nel caso della legittimità dell'elezione del Romano Pontefice o della celebrazione di un Concilio Ecumenico, le canonizzazioni dei santi, la dichiarazione di Leone XIII nella Lettera ap. *Apostolicae curae* circa l'invalidità delle ordinazioni anglicane, ecc.⁷⁵. I primi tre esempi la Nota Dottrinale li fa rientrare tra i *fatti dommatici*.

È da chiarire che cosa s'intende per «*fatto dommatico*».

Il Card. J. Ratzinger, riferendosi alla Dic. *Mysterium Ecclesiae*, n. 3⁷⁶, così si esprimeva in proposito:

Non riguarda certo (il magistero infallibile riguardante verità connesse con la rivelazione) le strutture secolari o temporali della società terrena, ma concerne la conoscenza dei cosiddetti «*facta dogmatica*» (nella terminologia classica), senza i quali non si può giudicare il valore delle dottrine, come ad esempio l'ispirazione di un testo biblico, la legittimità di un Concilio, la validità dell'elezione papale, ecc., oppure concerne la conoscenza di quelle verità che, anche se non proposte come divinamente rivelate, sono tuttavia strettamente e intimamente connesse con la rivelazione, così che il carattere definitivo di tali affermazioni deriva, in ultima analisi, dalla rivelazione stessa⁷⁷.

I *fatti dommatici* si basano su fatti storici, che, sulla base di testimonianze e documenti, portano ad una convinzione certa e quindi alla dichiarazione della loro verità. Tuttavia, un fatto storico viene creduto vero finché non viene pro-

⁷⁵ Cf. CONGR. DOTTR. FEDE, Nota dottr. *Inde ab ipsis* (cf. nt. 43), nn. 7; 11; B. FERME, «*Ad tuendam fidem: some reflections*» (cf. nt. 43), 597.

⁷⁶ «Secondo la dottrina cattolica, l'infallibilità del magistero della Chiesa si estende non solo al deposito della fede, ma anche a tutto ciò che è necessario perché esso possa essere custodito od esposto come si deve».

⁷⁷ J. RATZINGER, «Introduzione» (cf. nt. 27), 12.

vato il contrario. Infatti, se a distanza di tempo dovessero essere trovati dei documenti o dovessero sorgere delle testimonianze che provassero il contrario di quanto è stato dichiarato, quella verità non reggerebbe più. Per es. l'elezione del Romano Pontefice è ritenuta lecita e valida perché non si ha nessuna prova che essa sia avvenuta in modo invalido, tuttavia se a distanza di tempo si dovesse provare che essa è invalida perché non sono state osservate le condizioni stabilite nella Costituzione apostolica che regola la sede romana vacante, per es. si scoprisse che lo scrutinio è stato falsato dagli scrutatori, tale elezione sarebbe «nulla e invalida», quindi l'eletto non sarebbe mai stato Papa e tutti gli atti da lui compiuti sarebbero da considerare invalidi⁷⁸. La stessa cosa potrebbe accadere riguardo alla canonizzazione. Una persona viene dichiarata santa sulla base dei documenti e delle testimonianze che vengono esperite e sulla base di almeno un miracolo. Ma successivamente si potrebbe venire alla conoscenza di fatti della vita di tale persona che manifestano una vita non rispondente alla santità dichiarata, fatti compiuti nel tempo immediatamente precedente alla sua morte. Si potrebbe obiettare che i miracoli dimostrano la sua santità, ma si potrebbe rispondere che il miracolo non è fatto dal santo, ma da Dio, per intercessione del santo. Dio potrebbe aver esaudito la preghiera della persona perché compiuta con pienezza di fede, senza che ci sia stata l'intercessione della persona ritenuta santa, ma che, invece, non lo è.

La questione che si pone è come si debbono ritenere «in modo definitivo» tali verità connesse con la rivelazione per necessità storica? Ciò che è definitivo è infallibile, ma se può essere modificato non è più definitivo né infallibile.

Nella proclamazione dei santi in forma definitiva e solenne viene dichiarato come vero il fatto che «un cristiano

⁷⁸ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Cost.ap. *Universi Dominici Gregis*, 22 febr. 1996, 76, AAS 88 (1996) 305-343; EV 15/243-343.

cattolico è attualmente nella gloria eterna, intercede per noi presso il Signore e deve essere pubblicamente venerato da tutta la Chiesa».

Si tratta, allora, non di un mero fatto storico, ma di un fatto dommatico, per cui esso rientra sotto il can. 750 §2. I fatti dommatici sono descritti come «fatti, in se stessi contingenti, estranei al deposito della fede e senza relazione necessaria con esso, ma che hanno qualche rapporto con una dottrina da affermare o una eresia da condannare»⁷⁹. Tali fatti, quindi pur fondandosi sulla conoscibilità naturale, tuttavia hanno una relazione con la fede, quindi trovano conferma nella rivelazione e diventano oggetto anche della conoscenza soprannaturale. Da qui si fa derivare la qualifica di «dommatici»⁸⁰. La riflessione teologica collega tali fatti con verità di fede definita o per un vincolo intrinseco, per il quale essi si integrano nel dogma (per es. il peccato originale) o estrinseco (es. la legittimità dell'elezione del Papa)⁸¹, comunque c'è sempre una connessione necessaria con il fine primario della Chiesa di «custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito della fede».

Una considerazione che si può fare è che per la fede nell'assistenza dello Spirito Santo, si ritiene che tale fatto dichiarato come vero non verrà mai sconfessato da fatti contrari, perché si crede che non esistano, e che quindi la dichiarazione ha un valore definitivo e infallibile. Infatti, se si ammettesse la possibilità che quanto è dichiarato potrebbe essere sconfessato da altri fatti emergenti e quindi essere modificato, non si avrebbe nessuna certezza di tali fatti dichiarati. Per es. si potrebbe essere sempre aperti al dubbio che si potrebbe avere un Papa non vero («*Papa dubius non est Papa*») o un Concilio ecumenico non legit-

⁷⁹ V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei santi* (cf. nt. 66), 89.

⁸⁰ Cf. B. GHERARDINI, «Canonizzazione e infallibilità» (cf. nt. 65), 209.

⁸¹ Cf. B. GHERARDINI, «Canonizzazione e infallibilità» (cf. nt. 65), 210.

timo o che il culto tributato ad un santo sia stato di fatto un atto di idolatria.

San Tommaso riguardo al magistero distingue tre aspetti: 1) se si considera la divina Provvidenza, che con lo Spirito Santo dirige la Chiesa perché non erri, è certo che è impossibile che il giudizio della Chiesa universale sia errato riguardo alle cose che riguardano la fede; 2) se si considerano fatti particolari può darsi che, a causa di falsi testimoni, la Chiesa possa errare; 3) se si considera la canonizzazione dei santi, essa dev'essere considerata una cosa media tra l'una e l'altra delle due considerate sopra, in quanto, l'onore che tributiamo ai santi è una certa professione di fede, per cui crediamo la gloria dei santi (*«quaedam professio fidei est, qua sanctorum gloriam credimus»*), quindi piamente dobbiamo credere che in queste cose il giudizio della Chiesa non può errare (*«pie credendum est, quod nec etiam in his iudicium Ecclesiae errare possit»*)⁸². Quindi possiamo dire che San Tommaso distingue tra quello che oggi chiamiamo oggetto primario del magistero infallibile e il magistero non infallibile e tra questi due poli pone la canonizzazione dei santi, che, allora, non apparterebbe all'oggetto primario, ma al secondario del magistero infallibile (*«quod nec etiam in his iudicium Ecclesiae errare possit»*). Abbiamo già visto che San Tommaso distingue tra oggetto diretto e oggetto indiretto del magistero infallibile⁸³.

Una conclusione che da questo si può trarre è che, sebbene la dichiarazione di una persona come santa non sia la pronuncia su una dottrina o sui costumi, tuttavia la si può

⁸² *Quodlibet*. 9, q. 7, art. 16 corp. Nel *sed contra* S. Tommaso afferma anche: «In Ecclesia non potest esse error damnabilis. Sed hic esset error damnabilis, si veneretur tamquam Sanctus qui fuit peccator, quia aliqui scientes peccata eius, crederent, hoc esse falsum; et si ita contingerit, posset ad errorem perducere. Ergo Ecclesia in talibus errare non potest».

⁸³ Cf. *Summa Theologiae* II/II, q. 11, a. 2 corp. (cf. nt. 28).

considerare una dichiarazione sulla verità di un fatto, la quale è connessa con il contenuto del deposito della fede, perché essa è la dichiarazione sulla verità e la legittimità del culto che si tributa a tale persona dichiarata santa. Tale verità del culto fa parte della dottrina della fede. È sulla fede nell'assistenza dello Spirito Santo al Papa che si crede che tale verità dichiarata sia definitiva, quindi infallibile, perché si crede che lo Spirito ha assistito il Papa nel dichiarare quella persona come santa. È evidente che questo carica la Chiesa di una grande responsabilità nella dichiarazione della santità di una persona e di quella prudenza, di cui è di esempio Celestino III, il quale nel 1191, rispondendo al perché del ritardo della canonizzazione di S. Ubaldo, diceva che «trattandosi di un giudizio più divino che umano, dato che solo Dio conosce pienamente coloro che gli appartengono», tale ritardo era dovuto al fatto che aspettava che la grazia dello Spirito Santo mostrasse a lui e ai suoi fratelli (nell'episcopato) che cosa si doveva fare⁸⁴.

Per andare però più a fondo della questione ci dobbiamo chiedere come la canonizzazione dei santi rientri nei fatti dommatici.

La Nota Dottrinale *Inde ab ipsis* illustrativa della formula conclusiva della *Professio fidei*, al n. 11, fa rientrare la canonizzazione dei santi nel can. 750 §2 introdotto nel CIC 1983 con il M.p. *Ad tuendam fidem*:

Firmiter etiam amplectenda ac retinenda sunt omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab Ecclesiae magisterio definitive proponuntur, scilicet quae ad idem fidei depositum sancte custodiendum et fideliter exponendum requiruntur; ideoque doctrinae Ecclesiae catholicae adversatur qui easdem propositiones definitive tenendas recusat.

⁸⁴ Cf. J.L. GUTIÉRREZ, «Canonización [causas de]», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO, ed., *Diccionario General de Derecho Canónico*, I, Pamplona, 810.

Le «cose», che sono connesse con il deposito della fede, perché senza di esse non può essere custodito santamente e esposto fedelmente, vengono proposte definitivamente dal magistero della Chiesa, quindi sono irriformabili e debbono essere fermamente accolte e ritenute in modo definitivo. Esse sono considerate oggetto secondario del magistero infallibile.

Il problema è di determinare qual è o quali sono le verità di fede con le quali è connesso, con un legame almeno estrinseco, il fatto che è affermato dalla canonizzazione, che la persona dichiarata santa è nella gloria divina e quindi le deve essere tributato un culto in tutta la Chiesa.

Un primo legame si può trovare con l'affermazione del Concilio di Trento:

Mandat sancta synodus omnibus episcopis et ceteris docendi munus curamque sustinentibus, ut iuxta catholicae et apostolicae Ecclesiae usum, a primaevis cristianae religionis temporibus receptum, sanctorumque patrum consensionem et sanctorum conciliorum decreta: in primis de sanctorum intercessione, invocatione, [...] diligenter instruant, docentes eos, sanctos, una cum Christo regnantes, orationes suas pro hominibus Deo offerre; bonum atque utile esse, suppliciter eos invocare et ob beneficia impetranda a Deo per Filium eius Iesum Christum dominum nostrum, qui solus noster redemptor et salvator est, ad eorum orationes, opera auxiliumque confugere: illos vero, qui negant, sanctos, aeterna felicitate in coelo fruantes, invocandos esse; aut qui asserunt, vel illos pro hominibus non orare, vel eorum, ut pro nobis etiam singulis orent, invocatione esse idolatriam, vel pugnare cum Verbo Dei, adversarique honori unius mediatoris Dei et hominum Iesu Christi; vel stultum esse, in coelo regnantibus voce vel mente supplicare: impie sentire⁸⁵.

Come si può vedere qui si ha un'affermazione riguardante la fede, ma non si ha una definizione di fede, in quanto

⁸⁵ DS 1821.

manca la formula dichiarativa e anche viene detto che coloro che sono contrari alla verità affermata «*impie sentire*», ma non viene detto «*anatema sit*» e non si commina nessuna pena. Non si tratta di un dogma, ma potremmo dire di dottrina certa, insegnata solennemente dal Concilio.

È, allora, da considerare una verità cui aderire, che però si basa su altre verità, che vengono proposte come di fede dal Concilio di Trento, nella sess. VI Decr. *De iustificatione*:

*Can. 26: Si quis dixerit, iuxta non debere pro bonis operibus, quae in Deo fuerint facta, expectare et sperare aeternam retributionem a Deo per eius misericordiam et Iesu Christi meritum, si bene agendo et divina mandata custodiendo usque in finem perseveraverint: an. sit*⁸⁵.

*Can. 32: Si quis dixerit, hominis iustificati bona opera ita esse dona Dei, ut non sint etiam bona ipsius iustificati merita, aut ipsum iustificatum bonis operibus, quae ab eo per Dei gratiam et Iesu Christi meritum (cuius vivum membrum est) fiunt, non vere mereri augmentum gratiae, vitam aeternam et ipsius vitae aeternae (si tamen in gratia decesserit) consecutionem, atque etiam gloriam augmentum: an. sit*⁸⁶.

I due canoni ci dicono che si deve credere che chi fino alla fine ha perseverato nelle buone opere compiute in Dio ed ha osservato i comandamenti di Dio consegue la vita eterna come retribuzione ricevuta dalla sua misericordia.

È da dire che è anche di fede che solo Dio sa se una persona ha perseverato nella fede e nelle buone opere fino alla fine, quindi se è nella gloria eterna⁸⁷.

Mi sembra che qui si innesti la necessaria assistenza dello Spirito Santo al Papa quando canonizza un santo, lo

⁸⁵ DS 1821.

⁸⁶ DS 1576.

⁸⁷ DS 1582.

⁸⁸ Ricordiamo qui quanto riportato sopra riguardo a Celestino III.

propone come esempio di vita cristiana e ne estende il culto alla Chiesa universale. Infatti, una tale pronuncia non potrebbe basarsi solo sui fatti storici relativi alla vita di tale persona né alla valutazione di essa che danno i teologi, perché rimarrebbe solo una valutazione di fatti, che sono legati alla storia e alla limitata capacità di valutazione degli uomini, quindi anche soggetti ad errore. I fatti storici provati con documenti o con testimonianze sono indizi relativi alla dichiarazione che quella persona è nella gloria divina e che quindi può intercedere per noi, ma solo indizi. La dichiarazione come tale, che necessariamente deve avere come base naturale la valutazione dei fatti, si pone ad un altro livello, ad un livello soprannaturale, che non può che venire dalla speciale assistenza dello Spirito Santo. È per la credenza in tale assistenza dello Spirito Santo, che si è certi che quella persona è nella gloria divina e che le si può legittimamente dare culto e rivolgerle preghiere. Per questo la canonizzazione è un atto che ha il carattere di definitività, quindi ha la garanzia dell'infallibilità pontificia.

Altro elemento, di considerevole peso, su cui basare la canonizzazione è certamente il miracolo, ma anch'esso di per se stesso non è probante dello stato di gloria in cui si trova la persona e che il miracolo è avvenuto per sua intercessione, in quanto il miracolo lo fa Dio, non il santo, quindi, come già detto, anche se la persona non fosse santa, la preghiera fatta nella fede, sarebbe accolta da Dio ed esaudita.

Un terzo elemento che può dare una base per la canonizzazione è l'estensione e l'autenticità della devozione nei confronti della persona. La devozione manifesta un *sensus fidelium*, che dà la dimensione ecclesiale della canonizzazione. Questo elemento, purificato dall'autorità ecclesiastica da ogni traccia di superstizione, a mio parere è più forte dei fatti storici, in quanto da una parte, come dicevamo all'inizio, i fedeli, che formano la Chiesa proprio come comunione dei santi, quasi per una specie di conna-

turalità non si ingannano sulla santità, e quindi la devozione trova la sua fonte in quel soprannaturale *sensus fidei* del popolo di Dio, che unito ai suoi pastori aderisce alle cose riguardanti la fede e i costumi (LG 12a). È la base per la canonizzazione equivalente. Penso che sia da rivalutare la prudenza della Chiesa che nel passato ha voluto che passasse un certo lasso di tempo prima della canonizzazione, in modo che la devozione sia messa a prova nel suo consolidarsi e nella sua purezza. D'altra parte, solo questo elemento non basta, in quanto alcune persone venerate come sante per secoli si sono rivelate non esistenti o di esistenza dubbia, quindi è necessaria la garanzia di una pronuncia infallibile da parte del Papa o di un Concilio.

Si pone, appunto, il problema di santi che a distanza di secoli si è potuto appurare che non sono esistiti o che è dubbio che lo siano, per cui sono stati cancellati dall'elenco dei santi, dopo secoli di culto loro tributato. Innanzitutto, si tratta di santi che non sono stati proclamati da Papi, ma venerati tali prima che le canonizzazioni fossero riservate al Papa. Si tratta di venerazione di santi sorte dalla devozione popolare e il cui culto si è diffuso e accolto anche dai Papi come un dato di fatto. Posteriormente, emergendo la non esistenza di tali santi, la Santa Sede non ha avuto difficoltà a toglierli dal calendario. Non c'era mai stata una pronuncia che implicasse l'infallibilità pontificia⁸⁹. Inoltre, in molti casi si tratta di un falso nome, ma non un falso santo, o di edificanti o fantasiose leggende circa la figura di un santo, ma ciò non significa che il santo non fosse esistito. Dato, comunque, che la questione va ad implicare l'adagio «*lex orandi legem statuat credendi*», perché si sarebbe avuta una *lex credendi* stabilita da una falsa *lex orandi*, si deve relativizzare tale formula, ammettendone tutto il limite; Pio XII, infatti, ne fa, giustamente, un capovolgimento.

⁸⁹ Cf. BENEDETTO XIV, *La beatificazione* (cf. nt. 65), 129-130.

mento, quando nell'Enc. *Mediator Dei* del 20 novembre 1947, dice che se vogliamo determinare le relazioni che intercorrono tra fede e liturgia, si può affermare che la legge della fede deve stabilire la legge della preghiera e non il contrario⁹⁰.

4. Conclusione

In conclusione, nelle canonizzazioni si tratta di oggetto secondario dell'infallibilità, rientrante sotto il secondo comma della *Professio fidei* e il can. 750 §2, quindi chi non credesse alla santità della persona non sarebbe eretico, ma se in modo pubblico e pertinace la negasse, sarebbe in errore e potrebbe incorrere in una giusta pena a norma del can. 1371, 1°.

Per evitare ambiguità e confusione con il can. 750 §1 e il can. 1364 §1, sarebbe, a mio parere, da modificare la formula di dichiarazione della santità di una persona. Anziché dire «*decernimus et definimus*», che è una formula molto vicina a quella che si usa per le definizioni solenni delle verità di fede divina e cattolica, che quindi sono contenute nel deposito della fede perché rivelate e rientranti nel can. 750 §1, sarebbe più corretto dire semplicemente «*declaramus*».

⁹⁰ «Ecclesia et SS. Patres, cum de aliqua veritate dubia controversaque disceptabatur, a venerandis etiam ritibus ex antiquitate traditis lumen petere non praeterire. Itaque notum et venerandum illud habetur effatum: "Legem credendi lex statuat supplicandi". Sacra igitur Liturgia catholicam fidem absolute suaque vi non designat neque constituit; sed potius, cum sit etiam veritatum caelestium professio, quae Supremo Ecclesiae Magisterio subicitur, argumenta et testimonia suppeditare potest, non parvi quidem momenti, ad peculiare decernendum cristianae doctrinae caput. Quodsi volumus eas, quae inter fidem sacramque Liturgiam intercedunt, rationes absoluto generalique modo internoscere ac determinare, iure meritoque dici potest: "Lex credendi legem statuat supplicandi"». *AAS* 39 (1947) 541. Cf. V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei santi* (cf. nt. 66), 97.

Un'ultima questione che si pone è come spiegare la non definitività della proclamazione dei beati, pur permettendone il culto, anche se a livello locale. Se la differenza tra beatificazione e canonizzazione è l'affermazione, con la canonizzazione, della vita in gloria della persona in modo definitivo e di conseguenza l'estensione del suo culto a tutta la Chiesa, vorrebbe dire che dei fatti potrebbero contraddire la beatificazione e quindi indurre alla cancellazione della persona dal catalogo dei beati, in quanto non sarebbe implicata l'infallibilità pontificia? Ma, allora, che ne sarebbe del culto pubblico autorizzato, anche se limitatamente, dal Papa? D'altra parte anche il culto di molti santi è esteso solo, per es. ad una congregazione religiosa. Penso che la questione della beatificazione dovrebbe anche essere approfondita, perché con un ragionamento a contrario potrebbe mettere in dubbio l'implicazione dell'infallibilità nelle canonizzazioni. Se non si vuole implicare l'infallibilità, la beatificazione dovrebbe essere un semplice riconoscimento delle virtù eroiche, che permette di pregare il beato privatamente.

GIANFRANCO GHIRLANDA, S.J.